

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

“Italian Renal prEcision NEtwork - IRENE”

TRA

la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n.1 cod. fis. 8000217070, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Stefano BRONZINI;

E

la Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Giovanni MOLARI;

E

la Università degli Studi di Brescia, con sede in Brescia, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Maurizio TIRA;

E

la Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Franco ANELLI;

E

la Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Stefano GEUNA;

Si conviene quanto segue:

Tra le Università che, rappresentate dai rispettivi Rettori, intervengono alla presente convenzione, è istituito il Centro Interuniversitario di Ricerca “IRENE – Italian Renal prEcision Network” al fine di gestire iniziative comuni nell’area di ricerca indicata.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca “IRENE – Italian Renal prEcision

Network”, d’ora in poi denominato IRENE nella presente scrittura, è regolato dai seguenti articoli che nella loro interezza costituiscono la Convenzione Istituitiva del Centro stesso.

Art. 1 – Istituzione

È istituito, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca “IRENE – Italian Renal prEcision Network”.

Art. 2 – Scopo del Centro

IRENE si propone di perseguire le seguenti finalità, in modo non concorrenziale rispetto alle Università aderenti:

- sviluppare un network collaborativo multicentrico per l’analisi omica, genotipica e fenotipica dei pazienti nefropatici sottoposti a biopsia renale;
- creare una rete di biobanche nazionali con le sue articolazioni nei singoli Atenei fondatori, per lo studio delle nefropatie sottoposte a biopsia renale attraverso una stretta collaborazione con società scientifiche nazionali, la SIN con il Gruppo di Progetto di Immunopatologia Renale in primis, ed internazionali;
- diventare strumento di condivisione e collaborazione nazionale in grado di raccogliere, conservare ed analizzare su larga scala, le informazioni cliniche, molecolari, genetiche, biotiche e di imaging, utili alla caratterizzazione fenotipica delle nefropatie;
- promuovere e coordinare Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento ed Alta Formazione sui temi della biopsia renale, istopatologia renale, omiche ed imaging, biologia dei sistemi in nefrologia;
- ampliare la rete biotica (modello hub / spoke) con nuovi centri spoke sul territorio nazionale attraverso corsi di formazione;

- istituire rapporti di collaborazione e stipulare contratti e convenzioni con istituzioni ed enti di ricerca sia pubblici che privati operanti nel territorio regionale, nazionale e internazionale.

Il Centro Interuniversitario promuove e organizza convegni, conferenze, seminari e scambi di esperienze anche internazionali nei diversi ambiti di ricerca previsti dalla presente Convenzione. Il Centro, inoltre, potrà costituirsi come editore di collane di testi, materiali e studi.

Art. 3 – Sede Amministrativa

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La sede amministrativa può essere variata, previo accordo delle Università convenzionate.

La gestione del Centro è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso l'Università di Bari, sede amministrativa del Centro, e sarà affidata a un dipendente tecnico-amministrativo della stessa Università.

Art. 4 - Personale aderente al Centro

Al Centro possono aderire docenti, ricercatori ed esperti o operanti nel campo di attività del Centro ed appartenenti alle Università convenzionate, e che svolgono ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore del Centro e da questi rimessa al Consiglio Scientifico per il parere di competenza e per la delibera di accettazione.

Art. 5 - Unità di Ricerca

Le attività cliniche e scientifiche del Centro si svolgono in Unità di Ricerca

che rappresentano articolazioni funzionali alle attività del Centro e sono operanti presso i Dipartimenti afferenti alle sedi convenzionate.

Costituisce una Unità di Ricerca un gruppo di almeno tre operatori scientifici (docenti, ricercatori, dirigenti medici, tecnici laureati, esperti e operanti nel campo di attività del Centro).

A ciascuna Unità deve essere preposto un Responsabile, eletto dai componenti dell'Unità stessa, che cura lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Consiglio Scientifico.

Art. 6 – Organi e Strutture

Sono Organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore.

Art. 7 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da:

- il Direttore del Centro;
- un rappresentante per ciascuna Università fondatrice designato secondo le norme vigenti in ciascuna istituzione e scelto tra docenti, ricercatori ed esperti e operanti nel campo di attività del Centro e allo stesso aderenti;
- il responsabile di ciascuna Unità di Ricerca eletto tra i professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori.

Il Consiglio Scientifico è costituito con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica un triennio accademico e i suoi membri possono, rispettivamente, essere rieletti/confermati consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Scientifico, così costituito, elegge il Direttore.

Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;

b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore Scientifico sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca;

c) provvede alla regolamentazione interna del Centro;

d) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione del Centro;

e) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

f) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;

g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;

h) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;

i) delibera, nella fase di scioglimento, la ripartizione tra le Università convenzionate dei beni che costituiscono il patrimonio del Centro e dei finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa;

j) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni. Per la

validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Le sedute dell'Organo potranno svolgersi anche mediante tele-conferenza, video conferenza o audio conferenza, oltre che da remoto.

Art. 8 - Il Direttore

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e i ricercatori del Consiglio Scientifico appartenenti alle 5 Università fondatrici.

Il Direttore, nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto solo dopo 3 anni dal termine del primo incarico.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
- e) predispose al termine dell'esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;
- g) informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo;

h) propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro.

Art. 9 - Partecipazione al Centro Interuniversitario di enti ed organismi pubblici e privati esterni alle Università

Il Centro potrà stipulare apposite convenzioni e contratti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattano tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Scientifico.

Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:

- dal M.U.R;
- da eventuali contributi delle Università aderenti, erogati su base volontaria, fatti salvi eventuali divieti in proposito fissati in convenzione o da regolamenti vigenti nei singoli atenei;
- da altri Ministeri;
- dal CNR;
- da altri Enti pubblici di ricerca;
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea; da piani di

settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; da soggetti privati;

- dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza ordinario

intestato al Centro, secondo la normativa statale vigente nel tempo;

- dalle tasse per iscrizione a Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Alta Formazione istituiti presso il Centro.

I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro ed alle sue unità di ricerca, è effettuata

secondo le norme vigenti del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.

I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro con le norme vigenti e ridistribuite agli Atenei fondatori.

Al Centro è assegnato, di norma, un Referente amministrativo nominato dall'Università sede del medesimo Centro che collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura.

Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in "donazione", costituiscono patrimonio del Centro e saranno inventariati presso l'Amministrazione Centrale dell'Università sede amministrativa su appositi libri inventariali intestati al Centro.

Art. 11 – Modifiche alla Convenzione Istitutiva

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate con l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Scientifico e

con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, previa delibera degli Organi delle Università convenzionate.

Art. 12 – Durata e recesso

La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, sottoscrivendo apposita convenzione di rinnovo, approvata dai competenti Organi accademici delle Università interessate.

Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti dalla stessa nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 13 – Scioglimento del Centro e destinazione dei beni

Al momento dello scioglimento del Centro per il venir meno dell'interesse per la ricerca di cui si occupa o per la scadenza del termine di durata della presente Convenzione, in assenza di formalizzazione del rinnovo, i beni concessi in uso al Centro saranno riconsegnati alle Università concedenti; i beni che costituiscono patrimonio del Centro ed i finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa saranno ripartiti tra le Università convenzionate, su delibera del Consiglio Scientifico.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Direttore trasmette alle Università aderenti il rendiconto consuntivo e la relazione sulle

attività svolte nell'anno trascorso, come approvate dal Consiglio Scientifico, ai sensi degli art. 7 e 8 della presente Convenzione.

Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività. Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 16 – Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 17 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri

relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 18 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Art. 20 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università firmatarie della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 21 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. 4 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 64,00 (sessantaquattro/00) verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede amministrativa del Centro.

_____, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

IL RETTORE

Prof. Stefano BRONZINI

_____, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

IL RETTORE

Prof. Giovanni MOLARI

_____, li

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BRESCIA

IL RETTORE

Prof. Maurizio TIRA

_____, li

UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

IL RETTORE

Prof. Franco ANELLI

_____, li

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Stefano GEUNA